

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE CEMEA - DELEGAZIONE TICINO

Art. 1 Definizione

La delegazione CEMEA Ticino è un'associazione senza scopo di lucro ed è retta dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero e dai presenti statuti.

E' affiliata all'Associazione svizzera dei CEMEA e riconosce gli obblighi che le incombono da questo fatto.

E' composta da persone che condividono gli scopi enunciati all'articolo 2 cpv. a,b,c,d.

La sua sede è presso il segretariato.

Art. 2 Scopi

La delegazione CEMEA Ticino ha per scopi:

- a) di riunire le persone che sottoscrivono i principi pedagogici esposti da Gisèle de Faily nel testo "Alcuni principi che guidano la nostra azione", di far conoscere questi principi e le loro applicazioni;
- b) di organizzare, attraverso stages di base e di perfezionamento e secondo i principi dell'educazione attiva, la formazione del personale educativo di colonie, di soggiorni di vacanza e di altri centri e luoghi di accoglienza o animazione per bambini, ragazzi, adolescenti e giovani;
- c) di riunire le persone che hanno seguito degli stages organizzati dai CEMEA e di continuare la loro formazione ed il loro perfezionamento;
- d) di raggruppare in sedute di lavoro le persone chiamate ad avere un'attività educativa in collettività di bambini, ragazzi, adolescenti e giovani;
- e) di informare gli organizzatori dei soggiorni di vacanza per ragazzi sulle possibilità dell'educazione attiva in questo campo e di collaborare, tramite la formazione e il reclutamento del personale educativo, all'organizzazione delle loro iniziative;
- f) di interessarsi ai problemi riguardanti in generale l'educazione ed in particolare l'educazione nelle collettività.

Art. 3 Membri

Sono membri della delegazione CEMEA Ticino le persone che pagano annualmente le quote sociali.

A chi frequenta per la prima volta una formazione della delegazione CEMEA Ticino, salvo comunicazione dell'interessato, viene conferito per l'anno in corso lo statuto di membro.

Un membro della delegazione CEMEA Ticino è di conseguenza socio dell'Associazione Svizzera dei CEMEA.

Art. 4 Organi

Gli organi della delegazione CEMEA Ticino sono:

- l'Assemblea generale,
- il Comitato,
- il Gruppo dei formatori,
- l'Ufficio di revisione,
- il Segretario Generale.

Art. 5 L'Assemblea generale

- a) è il massimo organo della delegazione: è presieduta dal Presidente del Comitato;
- b) si compone di tutti i membri della delegazione CEMEA Ticino ai sensi dell'art. 3 dei presenti statuti;
- c) può essere convocata dal Comitato o su domanda scritta presentata da 1/5 dei membri, o su domanda scritta presentata dai revisori dei conti;
- d) viene convocata per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni;
- e) è valida se vi è la presenza di almeno il 50% dei soci;
Se alla prima chiamata non si raggiunge il quorum, la stessa è riconvocata 15 minuti dopo ed è valida con il numero dei soci presenti;
- f) vota a maggioranza semplice, in caso di pareggio il voto del Presidente vale doppio;
- g) solo l'Assemblea generale è abilitata a:
 - ratificare eventuali modifiche dei presenti statuti,
 - escludere dei membri,
 - decidere lo scioglimento della delegazione CEMEA Ticino;
- h) l'Assemblea generale ordinaria ha luogo di regola una volta all'anno;
- i) l'Assemblea generale ordinaria ascolta, discute e mette ai voti il rapporto annuale di attività del Presidente del Comitato, i rapporti finanziari e dei revisori dei conti;
- l) l'Assemblea generale ordinaria elegge:
 - il Comitato,
 - il Presidente del Comitato.

Art. 6 Il Comitato

- a) è il responsabile della delegazione. Ne è l'organo esecutivo e la rappresenta presso terzi. Il Comitato è diretto dal Presidente;
- b) il Comitato è composto da 5 a 7 membri. Si organizza autonomamente per la nomina del vicepresidente;
- c) i membri del Comitato, purché in possesso dei requisiti necessari, possono al contempo venir eletti nel Gruppo dei formatori;
- d) il Comitato è convocato dal Presidente o da un minimo di tre membri;
- e) il Comitato ha le seguenti funzioni:
 - pianifica le attività della delegazione CEMEA Ticino secondo l'art. 2 dei presenti statuti e si occupa delle questioni burocratico-amministrative generali,
 - approva i preventivi finanziari,

- nomina l'ufficio di revisione,
- nomina il Segretario Generale,
- nomina gli altri dipendenti della Delegazione,
- nomina tra i suoi membri, o tra i membri del Gruppo dei formatori, i 2 delegati al comitato centrale dell'Associazione svizzera dei CEMEA.

Il Segretario Generale di norma partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato e ne svolge il segretariato.

Art. 7 Il Gruppo dei formatori

- a) é responsabile della programmazione, della conduzione didattica e della supervisione pedagogica delle formazioni nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2 dei presenti statuti;
- b) viene convocato e diretto dal Presidente dell'Associazione;
- c) pianifica la propria attività ed il proprio perfezionamento nel rispetto dei presenti statuti;
- d) decide la composizione del Gruppo dei formatori secondo le modalità previste dal "Regolamento interno sulla cooptazione di nuovi membri del Gruppo dei formatori",
- e) si occupa della ricerca e del perfezionamento di nuovi formatori secondo il principio della cooptazione;
- f) prende posizione su temi socio-politici vicini al campo d'azione della Delegazione CEMEA Ticino
- g) i membri del Gruppo dei formatori possono al contempo far parte del Comitato.

Art. 8 L'ufficio di revisione

La revisione dei conti viene affidata ad un ente esterno.

Art. 9 Segretario Generale

La delegazione CEMEA Ticino si avvale della funzione di un Segretario Generale professionista. Il suo mansionario viene definito dal Comitato e condiviso con il Segretario Generale.

La nomina del Segretario Generale è di competenza del Comitato. La sua assunzione può avvenire tramite cooptazione o pubblico concorso.

Art. 10 Finanze

L'Associazione risponde verso i terzi esclusivamente con il proprio patrimonio, essendo esclusa ogni responsabilità singola dei soci.

Art. 11 Firme

Vincolano l'Associazione con firma singola:

- Il Presidente,
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario Generale.

Art. 12 Disposizioni finali

Lo scioglimento della delegazione CEMEA Ticino è deciso da un'Assemblea generale straordinaria, avente questo solo oggetto all'ordine del giorno, con una maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

In caso di scioglimento i beni della delegazione CEMEA Ticino verranno ceduti ad Enti ticinesi di pubblica utilità e al beneficio dell'esenzione fiscale che operano a favore dell'infanzia.

I presenti statuti sono approvati dall'Assemblea generale ordinaria del 10.04.2025, entrano immediatamente in vigore e sostituiscono i precedenti.